



# CITTA' DI CAORLE

Provincia di Venezia

30021 CAORLE (VE) – Via Roma, 26 – Tel. (0421) 219111 r.a. – Fax (0421) 219300 – Cod. Fisc. e P.I. 00321280273

**ORIGINALE**

## Verbale di deliberazione della Giunta Comunale - ATTO N. 283

**OGGETTO: D.P.C.M. 05/12/2013 n. 159 - D.M. 07/11/2014 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)". Linee di indirizzo in fase transitoria per integrazione rette per ricoveri continuativi, contributi economici assistenziali e agevolazioni o riduzioni tariffarie.**

L'anno **2014** il giorno **31** del mese di **DICEMBRE** alle ore **10:00**, in una sala della sede comunale si è riunita la Giunta.

Risultano:

Avv. Striuli Luciano	Sindaco
Zusso Alessandra	Vice Sindaco
Comisso Giovanni Clemente	Assessore
Giro Marco	Assessore
Gusso Francesco Giuseppe	Assessore
Minoia Giovanni Ottaviano	Assessore

Presente/Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il **Segretario - Nobile Dott. Lino**.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. **Striuli Avv. Luciano** nella Sua qualità di **Sindaco** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta adotta la seguente deliberazione:

**OGGETTO: D.P.C.M. 05/12/2013 n. 159 – D.M. 07/11/2014 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)". Linee di indirizzo in fase transitoria per integrazione rette per ricoveri continuativi, contributi economici assistenziali e agevolazioni o riduzioni tariffarie.**

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Visto il D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159, recante il "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)";

Visto il Decreto Ministeriale - Ministero del lavoro e delle politiche sociali - 7 novembre 2014 "Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.";

Preso atto che la suddetta riforma dell'ISEE, che entrerà effettivamente a regime a partire dal 1.1.2015, avrà un notevole impatto sul sistema di welfare locale e, conseguentemente, sull'organizzazione del sistema di raccolta e valutazione delle nuove domande riguardanti le prestazioni sociali agevolate, in particolare per i contributi economici ai cittadini in stato di bisogno e l'integrazione delle rette di ricovero in struttura in maniera continuativa;

Dato atto che le prestazioni sociali agevolate (assistenza domiciliare, pasti a domicilio, trasporto sociale, ecc...) in corso di erogazione possono continuare ad essere erogate secondo le disposizioni precedenti fino alla data di emanazione degli atti di adeguamento e, comunque, entro l'anno 2015, nel rispetto degli equilibri di Bilancio programmati;

Dato atto che i Comuni devono emanare, entro il 31.12.2014, gli atti necessari per l'erogazione delle nuove prestazioni in conformità con le nuove disposizioni e nel rispetto degli equilibri di Bilancio programmati;

Riscontrato che la nuova disciplina potrebbe comportare una notevole differenza nelle singole valutazioni non solo dal punto di vista della platea dei beneficiari, ma anche nell'erogazione dei benefici economici, con conseguenti ricadute a livello del Bilancio Comunale;

Considerato che si rende necessario intervenire durante la fase transitoria con la nuova formulazione prevista dal D.P.C.M. 05/12/2013 onde garantire una uniformità nel comportamento adottato nei confronti dell'utenza e, contemporaneamente, salvaguardare gli equilibri di Bilancio dell'Ente;

Ritenuto, per le motivazioni qui citate, stabilire che nelle more della stesura dei nuovi regolamenti comunali con l'applicazione della nuova disciplina ISEE, di cui al D.P.C.M. 05/12/2013 n. 159, le domande di interventi assistenziali riferite a ricoveri in struttura in forma continuativa ed interventi economici a persone in difficoltà siano fatte secondo la disciplina e le modalità di seguito specificate:

**a) La Soglia di accesso agli interventi di assistenza economica: ISEE inferiore o pari a € 6.357,53, definito quale "reddito minimo" pari alla pensione minima INPS.**

**I contributi di assistenza continuativa, previa valutazione progettuale del servizio sociale su modalità e durata di erogazione, vengono determinati confrontando l'ISEE del richiedente con il parametro del "reddito minimo". L'importo del contributo massimo sarà pari alla loro differenza.**

**I contributi straordinari, previa valutazione progettuale del servizio sociale sulla loro straordinarietà, saranno calcolati nel seguente modo: confronto fra ISEE del richiedente e "reddito minimo" più spesa straordinaria o finalizzata. Il contributo massimo sarà pari alla loro differenza e comunque non dovrà superare di norma la spesa prevista e l'importo massimo stabilito per intervento annuale di € 3.000,00.**

**I contributi economici continuativi sono cumulabili con gli altri interventi.**

**b) L'inserimento in struttura residenziale continuativa dovrà avvenire, in linea di principio, come ultima soluzione, una volta accertata la reale impossibilità di mantenere la persona nel suo ambiente di vita, sia con il sostegno della famiglia, sia con il supporto dei servizi territoriali.**

Gli oneri relativi alle rette di ricovero presso queste strutture gravano, innanzitutto, sul ricoverando e su coloro che, spontaneamente, abbiano assunto un volontario impegno a riguardo.

Qualora non siano presenti questi presupposti si richiama la doverosità dell'intervento comunale ad integrazione della retta di ricovero che è normata dalla legge e, in particolare, dall'art. 6, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328, che dispone che "Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica".

La doverosità dell'intervento comunale richiede pertanto che:

Il ricovero sia "necessario", ossia che i servizi sociali e sociosanitari preposti alla presa in carico del caso definiscano e motivino tale necessità nel verbale della seduta dell'Unità di valutazione distrettuale, dopo aver valutato forme alternative al ricovero stesso.

L'accesso ad una struttura sociosanitaria avverrà previa verifica dell'insufficienza delle risorse economiche dell'interessato rispetto alla spesa da sostenere e previa presentazione di una dichiarazione DSU ai fini ISEE del nucleo familiare del richiedente la prestazione.

La situazione verrà valutata nel suo complesso dal servizio sociale, prendendo in considerazione la retta di ricovero sottraendo l'ISEE del nucleo (+ISEE aggiuntivo). Tale risultato determinerà la compartecipazione comunale alla retta.

Nel caso in cui il ricoverando in una struttura sociosanitaria sia persona ultra 65enne in condizioni di non autosufficienza o persona disabile certificata ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 104/1992 si applicherà quanto disposto dall'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013 e relativo allegato.

Nel caso in cui ci siano figli non inclusi nel nucleo familiare del ricoverando è calcolato un ISEE per ogni figlio quale componente aggiuntivo dell'ISEE stesso, se dovuto dai relativi calcoli.

Qualora il soggetto richiedente risulti in attesa di ricevere degli emolumenti di eventuali provvidenze economiche si impegnerà a versarle al Comune quale scomputo della compartecipazione alla retta.

- c) Le prestazioni sociali agevolate (assistenza domiciliare, pasti a domicilio, trasporto sociale, soggiorno montano, ecc...) in corso di erogazione possono continuare ad essere erogate secondo le disposizioni precedenti fino alla data di emanazione degli atti di adeguamento e, comunque, entro l'anno 2015, nel rispetto degli equilibri di Bilancio programmati.**

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento dei controlli interni, in merito alla presente proposta di deliberazione;

Visto, altresì, il parere espresso dal Segretario Generale, ai sensi dell'art. 49, comma 3, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Con voti unanimi, favorevoli, espressi nelle forme di legge,

#### **DELIBERA**

- 1) di prendere atto di tutto quanto esposto in premessa e che qui si intende ripreso in ogni sua parte;
  - 2) di stabilire che, ai fini dell'applicazione del D.P.C.M. 05/12/2013 n. 159 e limitatamente alla fase transitoria per l'approvazione dei nuovi regolamenti comunali, le domande di interventi assistenziali riferite a ricoveri continuativi in struttura ed interventi economici a persone in difficoltà siano fatte secondo la disciplina e le modalità di seguito elencate:
- a) La Soglia di accesso agli interventi di assistenza economica: ISEE inferiore o pari a € 6.357,53, definito quale "reddito minimo" pari alla pensione minima INPS.**

**I contributi di assistenza continuativa, previa valutazione progettuale del servizio sociale su modalità e durata di erogazione, vengono determinati confrontando l'ISEE del richiedente con il parametro del "reddito minimo". L'importo del contributo massimo sarà pari alla loro differenza.**

I contributi straordinari, previa valutazione progettuale del servizio sociale sulla loro straordinarietà, saranno calcolati nel seguente modo: confronto fra ISEE del richiedente e "reddito minimo" più spesa straordinaria o finalizzata. Il contributo massimo sarà pari alla loro differenza e comunque non dovrà superare di norma la spesa prevista e l'importo massimo stabilito per intervento annuale di € 3.000,00.

I contributi economici continuativi sono cumulabili con gli altri interventi.

- b) L'inserimento in struttura residenziale continuativa dovrà avvenire, in linea di principio, come ultima soluzione, una volta accertata la reale impossibilità di mantenere la persona nel suo ambiente di vita, sia con il sostegno della famiglia, sia con il supporto dei servizi territoriali.

Gli oneri relativi alle rette di ricovero presso queste strutture gravano, innanzitutto, sul ricoverando e su coloro che, spontaneamente, abbiano assunto un volontario impegno a riguardo.

Qualora non siano presenti questi presupposti si richiama la doverosità dell'intervento comunale ad integrazione della retta di ricovero che è normata dalla legge e, in particolare, dall'art. 6, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328, che dispone che "Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica".

La doverosità dell'intervento comunale richiede pertanto che:

Il ricovero sia "necessario", ossia che i servizi sociali e sociosanitari preposti alla presa in carico del caso definiscano e motivino tale necessità nel verbale della seduta dell'Unità di valutazione distrettuale, dopo aver valutato forme alternative al ricovero stesso.

L'accesso ad una struttura sociosanitaria avverrà previa verifica dell'insufficienza delle risorse economiche dell'interessato rispetto alla spesa da sostenere e previa presentazione di una dichiarazione DSU ai fini ISEE del nucleo familiare del richiedente la prestazione.

La situazione verrà valutata nel suo complesso dal servizio sociale, prendendo in considerazione la retta di ricovero sottraendo l'ISEE del nucleo (+ISEE aggiuntivo). Tale risultato determinerà la compartecipazione comunale alla retta.

Nel caso in cui il ricoverando in una struttura sociosanitaria sia persona ultra 65enne in condizioni di non autosufficienza o persona disabile certificata ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 104/1992 si applicherà quanto disposto dall'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013 e relativo allegato.

Nel caso in cui ci siano figli non inclusi nel nucleo familiare del ricoverando è calcolato un ISEE per ogni figlio quale componente aggiuntivo dell'ISEE stesso, se dovuto dai relativi calcoli.

Qualora il soggetto richiedente risulti in attesa di ricevere degli emolumenti di eventuali provvidenze economiche si impegnerà a versarle al Comune quale scomputo della compartecipazione alla retta.

- c) Le prestazioni sociali agevolate (assistenza domiciliare, pasti a domicilio, trasporto sociale, soggiorno montano, ecc...) in corso di erogazione possono continuare ad essere erogate secondo le disposizioni precedenti fino alla data di emanazione degli atti di adeguamento e, comunque, entro l'anno 2015, nel rispetto degli equilibri di Bilancio programmati.

3) di dare atto che il presente provvedimento viene assunto per garantire uniformità nel comportamento adottato nei confronti dell'utenza e, contemporaneamente, salvaguardare gli equilibri economici nella gestione del Bilancio comunale;

4) di dare atto, altresì, che il presente provvedimento non comporta ulteriori spese rispetto a quelle stanziare nel Bilancio pluriennale 2014 - 2016 approvato;

5) di inviare al responsabile di settore il presente provvedimento per tutti quei provvedimenti presenti e conseguenti che si rendessero necessari al fine di rendere operative le suddette linee di indirizzo.

Ed ancora, con separata ed unanime votazione palese, favorevole,

#### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

MMXIV-283



# Comune di Caorle

Provincia di Venezia

**Settore Servizi Sociali**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: DPCM 05/12/2013 N° 159 - DM 07/11/2014 " REGOLAMENTO CONCERNENTE LA REVISIONE DELLE MODALITA' DI DETERMINAZIONE E I CAMPI DI APPLICAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE). LINEE DI INDIRIZZO IN FASE TRANSITORIA PER INTEGRAZIONE RETTE PER RICOVERI CONTINUATIVI, CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI E AGEVOLAZIONI O RIDUZIONI TARIFFARIE.**

---

---

## **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento dei controlli interni, si esprime parere di regolarità tecnica in merito alla presente proposta di deliberazione.

Comune di Caorle, lì 23/12/2014

IL RESPONSABILE  
DOTT. GUGLIELMO BELLO

---

---

# Comune di Caorle

Provincia di Venezia

**Settore Servizi Sociali**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: DPCM 05/12/2013 N° 159 - DM 07/11/2014 " REGOLAMENTO CONCERNENTE LA REVISIONE DELLE MODALITA' DI DETERMINAZIONE E I CAMPI DI APPLICAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE). LINEE DI INDIRIZZO IN FASE TRANSITORIA PER INTEGRAZIONE RETTE PER RICOVERI CONTINUATIVI, CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI E AGEVOLAZIONI O RIDUZIONI TARIFFARIE.**

---

---

## **PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento dei controlli interni, non è

previsto il parere di regolarità contabile in merito alla presente proposta di deliberazione.

Comune di Caorle, lì 23/12/2014  
ATTO 1609

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZE  
DR. GASPARE COROCHER**

---

---

---

---

***PARERE DI LEGITTIMITA'***

Ai sensi dell'art. 49, comma 3° del Regolamento Generale sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, si esprime parere favorevole relativamente alla legittimità della proposta di deliberazione.

Comune di Caorle, lì

**IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. LINO NOBILE**

---

---

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE  
**Striuli Avv. Luciano**

II SEGRETARIO GENERALE  
**Nobile Dott. Lino**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per **quindici giorni** consecutivi fino al

Lì

II SEGRETARIO GENERALE  
**Nobile Dott. Lino**

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
(art. 134, D.Lgs. 267 del 18.8.2000)

Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa **E' DIVENUTA ESECUTIVA** ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 in data

Lì

II SEGRETARIO GENERALE  
**Nobile Dott. Lino**

---